

## Nulla la notifica dell'agenzia delle entrate a mezzo posta privata

10 Aprile 2020  
Andrea Buitoni

### Abstract

La difesa eccepiva la nullità di un avviso di accertamento asseritamente notificato a mezzo operatore di posta privato, sostenendo che lo stesso non fosse munito di licenza al momento della spedizione della comunicazione d'avviso di deposito (cd. C.A.D.). La CTP di Roma accoglieva l'eccezione e rilevava che “*tutte le notifiche di atti tributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private sino ad oggi, e sino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali da parte dell'AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria*”.

### Indice:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma
2. Le motivazioni e il ruolo dell'AGCOM
3. Conclusioni

#### 1. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma

Con la **sentenza n. 2543/7/2020** la **Commissione Tributaria Provinciale di Roma** ha annullato l'avviso di presa in carico per l'avvio dell'attività di riscossione della somma di centinaia di migliaia di euro richiesta con un **avviso di accertamento asseritamente notificato a mezzo dell'operatore di posta privato**.

L'Agenzia delle Entrate sosteneva la ritualità del procedimento notificatorio atteso che a suo dire la notifica dell'atto di accertamento non sarebbe avvenuta a mezzo di posta privata, essendo l'intervento dell'operatore postale limitato all'invio della sola **comunicazione di avviso di deposito** prevista dalla disciplina dell'**articolo 140 codice procedura civile**. nei casi di irreperibilità del destinatario: a dire dell'Agenzia quindi, “*la sola comunicazione, relativa alla notificazione, è avvenuta a mezzo di servizio postale privato*”.

L'eccezione, evidentemente volta a scongiurare l'accoglimento del ricorso era altrettanto evidentemente infondata in diritto: infatti la ricezione della comunicazione di avviso di deposito, non rappresenta un compito ulteriore rispetto al procedimento notificatorio, sì da poter essere adempiuto con una qualsiasi formalità come sembra intendere l'Ente, ma **determina il momento in cui la notifica dell'atto può dirsi perfezionata o meno**.

Perfezionamento che non poteva essere dimostrato dalla semplice produzione da parte dell'Ente della **copia fotostatica dell'avviso di ricevimento**, atteso che questo non poteva valere quale prova che l'affidatario del servizio avesse effettivamente inviato la comunicazione in parola: infatti, il documento prodotto dall'Ente non evidenziava se la spedizione avesse raggiunto il contribuente o quantomeno, in sua assenza, fosse stata messa a disposizione presso gli uffici dell'affidataria.

Privo di pregio doveva poi ritenersi per la difesa l'assunto dell'Amministrazione Finanziaria secondo cui la dicitura "L.A." manoscritta sull'avviso di ricevimento e accompagnata dall'indicazione di una data, era idonea a dimostrare che della raccomandata informativa era stato lasciato avviso al destinatario da parte dell'incaricato dell'operatore privato: sosteneva la difesa che **l'attività d'impresa privata si avvale di personale dipendente che non risulta munito di poteri pubblicitici di certificazione**.

## **2. Le motivazioni e il ruolo dell'AGCOM**

Su questo punto la CTP rileva che mentre l'attività dell'agente postale è assistita dall'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2700 codice civile fino a querela di falso, *"gli atti redatti dall'incaricato di un servizio di posta privata non godono di alcuna presunzione di veridicità"*.

**Era evidente che, nel caso di specie non vi era prova del perfezionamento della notifica, la stessa doveva comunque ritenersi inesistente considerando che l'ultimo dei rituali adempimenti era stato demandato ad un soggetto che non aveva titolo per procedervi, non essendo in possesso della licenza individuale speciale per i servizi di notificazione degli atti, tra i quali senza dubbio vanno annoverati gli atti tributari sostanziali qual è l'avviso di accertamento.**

Ed infatti, pur essendo intervenuta con il c.d. **Decreto Concorrenza (L. n. 124/17)** la liberalizzazione dei servizi postali, tuttavia **detta liberalizzazione è subordinata al rilascio di una licenza individuale** che *"deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi"*.

Il Decreto Concorrenza affida altresì all'AGCOM il compito di individuare gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali, determinando anche quelli **relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità** di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

## **3. Conclusioni**

Sul punto la CTP statuisce che “*gli operatori privati saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell’AGCOM, a oggi ancora non rilasciate nonostante l’AGCOM abbia trasmesso (12.10.17) al Ministero della Giustizia lo schema di regolamento sulle notificazioni per acquisirne il parere. [...]. In conclusione tutte le notifiche di atti tributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private sino ad oggi, e sino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali da parte dell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria*”.

La **Commissione Tributaria Provinciale di Roma** conclude affermando che sarebbe stato onere dell’Ufficio (Agenzia delle Entrate) produrre la licenza rilasciata all’operatore di posta privato da parte dell’AGCOM, alla luce della contestazione della difesa.

Il ricorso, pertanto, viene accolto stante la **nullità insanabile della notifica dell’avviso di accertamento**.

**TAG:** nullità, Agenzia delle Entrate, tributario, Sentenza

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*